

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1) E' costituita l'Associazione: Associazione Sportiva Senigalliese per il Tiro con l'Arco.

Art. 2) Essa ha sede in Senigallia Via Cavour n. 38.

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport del tiro con l'arco anche con la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tale sport, nonché di dotare Senigallia di un impianto sportivo competente.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) di eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6) Sono soci le persone od enti che ne faranno domanda e che verseranno contestualmente la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo, peraltro il mancato versamento della quota entro il mese successivo determinerà la loro decadenza per morosità.

Art. 7) I soci avranno diritto di frequentare il campo di tiro sociale e di servirsi delle palestre gestite dalla Associazione.

Art. 8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità secondo decisione del Consiglio.

Art. 9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora il numero degli iscritti dovesse superare le cento unità, il numero verrà elevato a nove.

Art. 10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri (e quattro in caso di aumento a nove consiglieri) e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinando la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13) Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 giugno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 cod. civ. L'assemblea deve essere convocata in Senigallia alle anche fuori dalla sede sociale.

Art. 15) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci.

Art. 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 cod. civ.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19) La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore, eletto annualmente dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore dovrà accettare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore ha diritto di partecipare al Consiglio di Amministrazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio ad un'associazione simile.

CONTROVERSIE

Art. 21) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.